



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N° 35

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

LORO SEDI

Oggetto: Aggiornamento su recenti delibere CNFC

Gentili Presidenti,

per Vostra opportuna conoscenza si trasmettono le delibere che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha recentemente approvato nelle riunioni del 20 novembre 2025 e del 05 marzo 2026.

Trattasi nello specifico di:

- **Delibera n° 5 del 20 novembre 2025** avente ad oggetto la disciplina da applicare in merito alla sussistenza dell'obbligo formativo per i professionisti sanitari cancellati e successivamente reiscritti all'Ordine professionale
- **Delibera n° 1 del 05 marzo 2026** avente ad oggetto l'obbligo formativo per il triennio 2026-2028 e il recupero del debito formativo per il triennio 2023-2025; viene così formalizzato quanto previsto dal Decreto Milleproroghe, vale a dire che il termine per recuperare è prorogato al 31 dicembre 2028 e lo spostamento di tali crediti è consentito fino al 30 giugno 2029
- **Delibera n° 2 del 05 marzo 2026** che individua le tematiche di interesse nazionale per il triennio 2026-2028 e i relativi obiettivi di riferimento; queste prevedono un aumento di 0,3 crediti per ogni ora di formazione svolta inerente alla tematica permettendo così ai professionisti che le scelgono di raggiungere più velocemente il proprio obbligo formativo individuale
- **Delibera n° 3 del 05 marzo 2026** per la certificazione dei crediti richiesti per il ruolo di referente di Aggregazione Funzionale Territoriale - AFT (art.8, c.2, ACN del 04/04/2024)
- **Delibera n° 4 del 05 marzo 2026** che integra la precedente delibera in data 08/06/2022 avente ad oggetto la disciplina sui "Docenti, Tutoring e altri ruoli" del documento "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM"; in merito si evidenzia quanto segue:

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: ecm@fnomceo.it – C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

- ✓ *ai docenti spetta un credito ogni 20 minuti di attività didattica, non frazionabile*
- ✓ *ai moderatori spetta un credito per ogni sessione moderata, con durata minima di un'ora e fino a un massimo di tre crediti per evento*

In merito alla sommatoria dei crediti nei diversi ruoli, ora prevista:

- ✓ non è possibile sommare i crediti quando il professionista ricopre contemporaneamente il ruolo di responsabile scientifico e un altro ruolo nello stesso evento; in tale situazione dovrà scegliere l'opzione più vantaggiosa
- ✓ la sommatoria è invece consentita tra le funzioni di docente, relatore, tutor e moderatore nel caso in cui il professionista ricopra più ruoli nella stessa edizione dell'evento; i crediti sommati dovranno essere rapportati nel modello excel assegnando il ruolo di docente
- ✓ se un professionista svolge lo stesso ruolo in più edizioni dello stesso evento nello stesso anno, i crediti vengono attribuiti una sola volta.

Sarà cura dell'Ufficio ECM rivedere, alla luce di quanto deliberato, i conteggi dei crediti per i formatori nei report già inviati dalle Segreterie mentre, per i futuri report, siete invitati a recepire le suddette indicazioni.

- **Delibera n° 5 del 05 marzo 2026** avente ad oggetto la “modifica del par. 4.4 del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM” che propone un aggiornamento della disciplina relativa al responsabile scientifico degli eventi formativi per garantire la sua competenza e i principi di indipendenza e trasparenza delle fonti di finanziamento
- **Delibera n° 6 del 05 marzo 2026** che consente, con riferimento agli eventi formativi svolti all'estero, non organizzati da provider accreditati in Italia, che si tengano in lingua straniera e in Stati limitrofi a Regioni e Province autonome nelle quali lo Statuto prevede il bilinguismo, l'accREDITamento di tali eventi come eventi regionali o provinciali da parte delle Regioni o Province autonome competenti
- **Delibera n° 7 del 05 marzo 2026** in materia di acquisizione dei crediti da parte dei professionisti collocati in quiescenza per il recupero dei trienni pregressi
- **Delibera n° 8 del 05 marzo 2026** che riconosce, quale specifica ipotesi di esonero prevista dal Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario, la frequenza al corso di formazione per auditor/valutatori nazionali degli Organismi Tecnicamente AccredITanti (OTA)
- **Delibera n° 9 del 05 marzo 2026** in materia di esonero per la frequenza al corso di formazione relativo alla piattaforma MIA.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

Il Presidente

Filippo Anelli
FILIPPO
ANELLI

19.03.2026

09:13:57

GMT+01:00



FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: ecm@fnomceo.it – C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

ALL.TI:

- 1) Delibera 5 del 20 novembre 2025 avente ad oggetto la disciplina dei professionisti sanitari cancellati e reiscritti all'Ordine professionale
- 2) Delibera 1 del 05 marzo 2026 avente ad oggetto l'obbligo formativo per il triennio 2026-2028 e il termine del recupero per il triennio 2025-2025 al 31 dicembre 2028
- 3) Delibera 2 del 05 marzo 2026 in materia di tematiche di interesse nazionale per il triennio 2026-2028
- 4) Delibera 3 del 05 marzo 2026 per la certificazione dei crediti richiesti per il ruolo di referente di Aggregazione Funzionale Territoriale - AFT (art.8, c.2, ACN del 04/04/2024)
- 5) Delibera 4 del 05 marzo 2026 per l'integrazione della delibera del 08/06/2022 relativa alla modifica del punto 11 "Docenti, Tutoring e altri ruoli" del documento "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM"
- 6) Delibera 5 del 05 marzo 2026 avente ad oggetto la "modifica del par. 4.4 del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM" sul Responsabile scientifico degli eventi
- 7) Delibera 6 del 05 marzo 2026 sulla formazione continua dei professionisti sanitari che operano in regioni o province autonome il cui statuto prevede bilinguismo
- 8) Delibera 7 del 05 marzo 2026 per l'acquisizione dei crediti dei professionisti in quiescenza
- 9) Delibera 8 del 05 marzo 2026 in materia di esonero per i corsi di formazione degli auditor/valutatori nazionali degli Organismi Tecnicamente Accreditanti (OTA)
- 10) Delibera 9 del 05 marzo 2026 sulla fattispecie di esonero per il Corso di formazione relativo alla piattaforma MIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione Nazionale per la Formazione Continua

Delibera n. 5/2025

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina, successivamente modificata nella sua composizione dall'art. 2, comma 357, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009 Rep. Atti n. 192 concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accredimento dei Provider E.C.M., formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il D.P.C.M. 26 Luglio 2010 – Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditamento dei Provider E.C.M., formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 aprile 2012, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011–2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 febbraio 2017, concernente "La formazione continua nel settore Salute", ed in particolare l'art. 29 che definisce il "dossier formativo";



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione Nazionale per la Formazione Continua

VISTO l'art. 8, comma 1, lett. g) dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, concernente “La formazione continua nel settore Salute”, nella parte in cui prevede che la Commissione nazionale per la formazione continua “definisce e dà esecuzione alle regole sul dossier formativo”;

VISTA la L. 11 gennaio 2018 n. 3, concernente “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, ed i successivi decreti attuativi;

VISTO il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, adottato con delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 25 ottobre 2018;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 1 agosto 2023 con cui è stata modificata la composizione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua costituita con D.M. del 27 settembre 2022.

VISTI i successivi decreti del Ministro della Salute del 19.03.2024, 18.07.2024. del 27.12.2024. del 11.02.2025 e del 21.07.2025 con cui è stata ulteriormente modificata la composizione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua

VISTO l'art. 8, comma 1, lettera c), dell'Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017, in base al quale la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (...) “*approva i Manuali sulla formazione continua del professionista sanitario e delle verifiche dei provider, sentito il Comitato tecnico delle Regioni*”;

CONSIDERATA la proposta di modifica avanzata dal Gruppo di Lavoro per la Riforma e la Valorizzazione del Sistema ECM, nella seduta del 24 settembre 2025, relativamente alla disciplina da applicare nel caso in cui il professionista sanitario si cancelli e/o si reisciva all'Ordine professionale;
TENUTO CONTO che il Comitato di Presidenza, in occasione della riunione del 15 ottobre 2025, ha esaminato la proposta avanzata dal Gruppo di Lavoro per la Riforma e la Valorizzazione del Sistema ECM, approvando di trasmetterla per il necessario parere del Comitato Tecnico delle Regioni;

ATTESO il parere espresso dal Comitato tecnico delle Regioni nel corso della riunione del 12 novembre 2025, reso ai sensi dell'art. 31 comma 1 dell'Accordo Stato- Regioni del 2 febbraio 2017.



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione Nazionale per la Formazione Continua

CONSIDERATO che la Commissione Nazionale per la Formazione continua, nelle sedute del 20 novembre 2025, ha esaminato e approvato la proposta avanzata dal Gruppo di Lavoro per la Riforma e la Valorizzazione del Sistema ECM e dal Comitato Tecnico delle Regioni;

DELIBERA

1. Di approvare la seguente disciplina nelle ipotesi di professionisti sanitari che si cancellano e si reinscrivono all'Ordine professionale.
2. In caso di cancellazione dall'albo di appartenenza, l'obbligo formativo non permane per l'anno in corso qualora la cancellazione intervenga entro il 30 giugno dell'anno di riferimento. L'obbligo formativo per l'anno in corso sussiste se la cancellazione avviene dopo il 30 giugno del medesimo anno. La decorrenza della cancellazione è da intendersi dalla delibera che ratifica la cancellazione da parte dell'Ordine professionale.
3. In caso di iscrizione all'albo professionale, l'obbligo formativo sussiste per l'anno in corso qualora la iscrizione intervenga entro il 30 giugno dell'anno di riferimento. Al contrario, ove la iscrizione avvenga successivamente a tale data, l'obbligo non sussiste per l'anno in corso. La decorrenza della iscrizione è da intendersi dalla delibera che ratifica la iscrizione da parte dell'Ordine professionale.
4. Nel caso in cui il professionista si cancelli e si iscriva nel medesimo anno, l'obbligo per quell'anno persiste.
5. Eventuali crediti formativi maturati e debiti formativi residui non vengano azzerati in caso di cancellazione e/o iscrizione.

Il Segretario

della Commissione Nazionale

Lorena
per la formazione continua

05.12.2025
11:50:05
GMT+01:00



Il Vice Presidente

della Commissione Nazionale

per la formazione continua

(Dott. Filippo Anelli)

FILIPPO ANELLI
10.12.2025
09:31:57
GMT+01:00



Commissione nazionale per la formazione continua

Delibera 1/2026

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina e le assegna il compito di definire i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR, recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accredimento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il D.P.C.M. 26 Luglio 2010 - Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditamento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2012, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei *provider*, albo nazionale dei *provider*, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 che disciplina il nuovo ordinamento della formazione continua nel settore salute e in particolare l'art. 8, lett. e) che prevede che la Commissione nazionale per la formazione continua stabilisca il numero dei crediti formativi nel triennio;

VISTO il Decreto Ministeriale del 27 settembre 2022 con cui è stata ricostituita, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Ministeriale del 1° agosto 2023, con il quale è stata modificata la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua di cui al D.M. del 27 settembre 2022;

Commissione nazionale per la formazione continua

VISTI i successivi decreti del Ministro della Salute del 19 marzo 2024, 18 luglio 2024, del 27 dicembre 2024, del 11 febbraio 2025 e del 21 luglio 2025 con cui è stata ulteriormente modificata la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua;

VISTA la delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 20 novembre 2025 in materia di dossier formativo;

VISTO il Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM, di cui all'art. 2, lett. s) dell'Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017;

VISTO il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, di cui all'art. 2, lett. u) dell'Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017;

VISTO il Piano nazionale della prevenzione 2023-2025, nonché il Piano nazionale di prevenzione vaccinale PNPV 2023-2025 e ritenuto di confermare quale tematica di interesse nazionale i "vaccini e strategie vaccinali"

VISTA la legge 27 febbraio 2026, n. 26, rubricata, "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi" ed, in particolare, il relativo allegato, laddove si prevede "dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2023-2025 è prorogato al 31 dicembre 2028. Il triennio formativo 2026-2028 e il relativo obbligo di formazione continua hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2026»;

DELIBERA

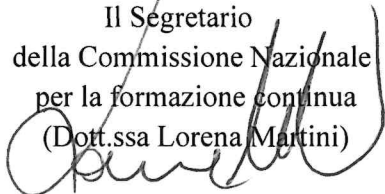
1. L'obbligo formativo per il triennio 2026-2028 è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
2. Per il triennio 2026-2028 si applicano le riduzioni dell'obbligo formativo previste dalla delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 24 aprile 2024 in materia di "vaccini e strategie vaccinali", dall'art. 3 della delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 3 luglio 2025 in materia di "crediti compensativi", dalla delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 20 novembre 2025 in materia di "Dossier formativo" e dal paragrafo 1.1. n. 1) e 2) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.
3. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua per il triennio 2023-2025 è prorogato al 31 dicembre 2028. La possibilità di spostamento dei crediti è consentita fino al 30 giugno 2029.

Commissione nazionale per la formazione continua

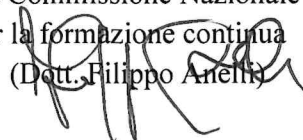
4. Di attribuire ai professionisti sanitari che acquisiscano crediti in materia di vaccini e strategie vaccinali un bonus, per il triennio 2029-2031, pari al numero di crediti effettivamente conseguiti nel triennio 2026-2028 su tale tematica, fino a un massimo di 10 crediti.

Roma, 5 marzo 2026

Il Segretario
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott.ssa Lorena Martini)



Il Vice Presidente
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott. Filippo Anelli)



Commissione nazionale per la formazione continua

Delibera 2/2026

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina e le assegna il compito di definire i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR, recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accredimento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il D.P.C.M. 26 Luglio 2010 - Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditamento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2012, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei *provider*, albo nazionale dei *provider*, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 che disciplina il nuovo ordinamento della formazione continua nel settore salute e in particolare l'art. 8, lett. e) che prevede che la Commissione nazionale per la formazione continua stabilisca il numero dei crediti formativi nel triennio;

VISTO il Decreto Ministeriale del 27 settembre 2022 con cui è stata ricostituita, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Ministeriale del 1° agosto 2023, con il quale è stata modificata la composizione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua di cui al D.M. del 27 settembre 2022;

VISTI i successivi decreti del Ministro della Salute del 19 marzo 2024, 18 luglio 2024, del 27 dicembre 2024, del 11 febbraio 2025 e del 21 luglio 2025 con cui è stata ulteriormente modificata la composizione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua;

VISTO l'allegato all'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 relativo ai "criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM";

Commissione nazionale per la formazione continua

VISTO il par. 4.2 del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM che definisce gli obiettivi formativi connessi alle attività di formazione in ambito ECM;

CONSIDERATO che il Comitato di Presidenza, nella riunione del 11 febbraio 2026 ha ritenuto necessario individuare per il triennio 2026-2028 le “tematiche di interesse nazionale”, eliminando, al contempo quelle non più attuali e rendendo la disciplina in materia organica;

CONSIDERATO che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha individuato n 17 tematiche di interesse nazionale sulla base dei più aggiornati documenti di programmazione sanitaria e avendo riguardo anche dei documenti in corso di approvazione;

VISTO, in particolare, il Decreto del Ministero della salute del 28 agosto 2025 avente ad oggetto la composizione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie e ritenuto, dunque, di confermare quale tematica di interesse nazionale la “gestione delle situazioni che generano violenza nei confronti dell'operatore sanitario”;

VISTO il Piano nazionale della prevenzione 2023-2025, nonché il Piano nazionale per la famiglia 2025-2027 e ritenuto di confermare quale tematica di interesse nazionale la “fertilità”;

VISTO il Piano nazionale della prevenzione 2023-2025, nonché il Piano nazionale di prevenzione vaccinale PNPV 2023-2025 e ritenuto di confermare quale tematica di interesse nazionale i “vaccini e strategie vaccinali”;

VISTA la legge 8 marzo 2017, n. 24 e i relativi decreti attuativi e ritenuto di confermare quale tematica di interesse nazionale la “Responsabilità professionale”;

VISTO il Piano per l'applicazione e la diffusione della Medicina di Genere in attuazione dell'articolo 3, comma 1, Legge 3/2018 e ritenuto di confermare quale tematica di interesse nazionale la “medicina di genere”

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77, recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale e ritenuto di confermare la tematica “modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel servizio sanitario nazionale”;

VISTA la Missione 6 Salute, Component 2 in materia di innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale del PNRR e ritenuto di confermare la tematica di interesse nazionale “sanità digitale”;

VISTA la Missione 6 Salute, Component 2.2 (b) avente ad oggetto il “corso di formazione in infezioni ospedaliere” e ritenuto di confermare la tematica di interesse nazionale “antimicrobico-resistenza”;

VISTO il Piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio di Fentanyl e altri oppioidi sintetici del Dipartimento di Politiche Antidroghe della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ritenuto di confermare la tematica di interesse nazionale la “Formazione sull'uso improprio del fentanyl e di altri oppioidi sintetici”;

VISTO il Programma Nazionale di Health Technology Assessment (HTA) dei Dispositivi Medici 2026–2028 e ritenuto di confermare la tematica di interesse nazionale “Health Technology Assessment – HTA”;

Commissione nazionale per la formazione continua

VISTO il Piano di contrasto all'antibiotico-resistenza (PNCAR) 2022-2025 e la proroga al 2026 adottata con intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e ritenuto di confermare la tematica di interesse nazionale "Formazione in infezioni ospedaliere";

VISTO il Piano Nazionale per la Salute Mentale (PANSM) 2025-2030 e ritenuto di istituire quale nuova tematica di interesse nazionale la "Salute mentale";

VISTO il Piano dell'Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità 2025 e ritenuto di istituire quale nuova tematica di interesse nazionale la "Gestione dei bisogni di salute delle persone con disabilità";

VISTO il Piano nazionale di comunicazione del rischio pandemico 2023-2028 e ritenuto di istituire quale nuova tematica la "preparazione e risposta alle emergenze infettive";

VISTO il Piano Nazionale della Cronicità 2025 e ritenuto di istituire quale nuova tematica la "Gestione delle patologie croniche";

VISTA la legge 8 marzo 2017, n. 24 e i relativi decreti attuativi e ritenuto di istituire quale nuova tematica di interesse nazionale la "Gestione del Rischio Clinico"; **VISTO** il Piano Nazionale di Gestione delle Liste d'Attesa (PNGLA) 2025-2027 e ritenuto di istituire quale nuova tematica di interesse nazionale l'"Adeguatezza delle Cure";

VISTO il "Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica" 2025 – 2027 e ritenuto di istituire quale nuova tematica quella relativa a "donne e minori vittime di violenza";

VISTO il "Piano Oncologico Nazionale 2023-2027" e ritenuto di istituire quale nuova tematica la "gestione del paziente oncologico"

VISTO il "Piano Nazionale Malattie Rare 2023-2026" e ritenuto di istituire quale nuova tematica quella relativa alle "malattie rare";

CONSIDERATO che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella riunione del 5 marzo 2026, ha valorizzato la centralità delle suddette tematiche e la propria rilevanza nel percorso di valorizzazione e crescita delle competenze dei professionisti sanitari;

DELIBERA

Per il triennio 2026/2028 sono individuate le seguenti tematiche di interesse nazionale e i relativi obiettivi di riferimento:

Tematica	Obiettivo
----------	-----------

Commissione nazionale per la formazione continua

Gestione delle situazioni che generano violenza nei confronti dell'operatore sanitario	20, 32, 33
Fertilità	20, 32, 33
Responsabilità professionale	6, 20, 32, 33
Medicina di genere	18, 20, 32, 33
Modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel servizio sanitario nazionale	9, 20, 32, 33
Sanità digitale	17, 20, 32, 33, 35
Formazione in infezioni ospedaliere	20, 32, 33
Antimicrobico-resistenza	20, 32, 33
Formazione sull'uso improprio del fentanyl e di altri oppioidi sintetici	10, 20, 22, 32, 33
Health Technology Assessment - HTA	20, 29, 32, 33
Salute mentale	20, 22, 32, 33
Gestione dei bisogni di salute delle persone con disabilità	20, 32, 33
Preparazione e risposta alle emergenze infettive	10, 13, 20, 30, 31, 32, 33
Vaccini e strategie vaccinali	20, 32, 33
Gestione delle patologie croniche	20, 22, 32, 33

Commissione nazionale per la formazione continua

Donne e minori vittime di violenza	20, 22, 32, 33
Gestione del paziente oncologico	20, 32, 33
Malattie rare	18, 20, 32, 33
Gestione del rischio clinico	6, 20, 32, 33
Appropriatezza delle cure	6, 20, 32, 33

Le suddette tematiche di interesse nazionale si riferiscono al triennio 2026/2028 e saranno valide fino a nuova decisione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua

Roma, 5 marzo 2026

Il Segretario
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott.ssa Lorena Martini)

Il Vice Presidente
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott. Filippo Anelli)

Commissione nazionale per la formazione continua

Delibera 3/2026

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina e le assegna il compito di definire i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR, recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accredimento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il D.P.C.M. 26 Luglio 2010 - Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditamento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2012, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei *provider*, albo nazionale dei *provider*, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 sul documento "La formazione continua nel settore salute";

VISTO il Decreto Ministeriale del 27 settembre 2022 con cui è stata ricostituita, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;

VISTI i successivi decreti del Ministro della Salute del 19 marzo 2024, 18 luglio 2024, del 27 dicembre 2024, del 11 febbraio 2025 e del 21 luglio 2025 con cui è stata ulteriormente modificata la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua;

VISTI gli obiettivi formativi individuati dall'art. 4.2 del Manuale nazionale di Accredimento per l'erogazione di eventi ECM;

VISTO la Legge 8 novembre 2012, n. 189 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, che prevede le aggregazioni funzionali territoriali, le quali erogano l'assistenza primaria attraverso personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;

VISTO l'art. 8, comma 2 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai

Commissione nazionale per la formazione continua

sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni – triennio 2019-2021 del 07/02/2024, il quale prevede. “Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria individua tra gli specialisti ambulatoriali, i veterinari di cui all'articolo 6, comma 3 e i professionisti componenti la AFT un referente ed il suo sostituto, scelti all'interno di una rosa di nomi, composta da almeno 3 candidati, proposta dagli stessi componenti la AFT. I nominativi proposti devono essere disponibili a svolgere tale funzione, garantendone la continuità per una durata non inferiore a tre anni, rinnovabile, e mantenendo invariato l'incarico convenzionale in essere; devono, inoltre, poter documentare una formazione riconosciuta da istituzioni pubbliche e private in tema di problematiche connesse al governo clinico e all'integrazione professionale, incluse precedenti attività di responsabilità aziendale, compresa la responsabilità di branca, ed aver acquisito su tali temi almeno 1/3 dei crediti ECM previsti dalla normativa vigente per il triennio precedente.”

CONSIDERATO che, alla luce dell'Accordo collettivo di cui sopra, potranno emergere da parte delle aziende sanitarie locali esigenze connesse alla verifica della sussistenza, da parte dei candidati per il ruolo di referente delle AFT, del requisito dell'acquisizione di almeno 1/3 dei crediti ECM previsti dalla normativa vigente per il triennio precedente, sui seguenti temi: - Problematiche connesse al governo clinico; - integrazione professionale;

CONSIDERATO che, a tale scopo, la Commissione nazionale per la formazione continua intende individuare gli obiettivi formativi riconducibili ai temi sopra menzionati;

DELIBERA

Art. 1

(Acquisizione dei crediti in materia di governo clinico e integrazione professionale)

Ai fini dell'art. 8, comma 2 dell'Accordo Collettivo Nazionale richiamato in premessa, l'acquisizione di crediti ECM in materia di problematiche connesse al governo clinico e di integrazione professionale avviene a seguito della partecipazione a eventi il cui obiettivo formativo rientra tra quelli individuati all'art. 2 della presente delibera.

Art. 2

(Obiettivi formativi riconducibili alle tematiche del governo clinico e della integrazione professionale)

Ai fini dell'art. 8, comma 2 dell'Accordo collettivo nazionale e dell'art. 1 della presente delibera, alla tematica governo clinico sono riconducibili i seguenti obiettivi nazionali:

1. Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP);
2. Linee guida - protocolli – procedure;
3. Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura;
4. Appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell'efficienza ed efficacia. Livelli essenziali di assistenza (LEA);
5. Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie;
6. Sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale;
9. Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera;
11. Management sistema salute. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali;
14. Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, procedure e certificazioni, con acquisizione di nozioni di processo;
34. Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, procedure e certificazioni, con acquisizione di nozioni tecnico-professionali

Commissione nazionale per la formazione continua

Ai fini dell'art. 8, comma 2 dell'Accordo collettivo nazionale e dell'art. 1 della presente delibera, alla tematica integrazione professionale sono riconducibili i seguenti obiettivi nazionali:

- 7. La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. La privacy ed il consenso informato;
- 8. Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale;
- 12. Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure;
- 13. Metodologia e tecniche di comunicazione, anche in relazione allo sviluppo dei programmi nazionali e regionali di prevenzione primaria.

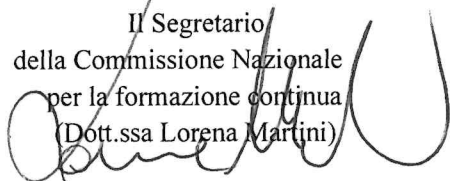
Art. 3

(Attestazione della formazione)

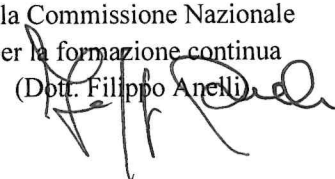
L'attestazione della formazione di cui alla presente delibera segue le modalità descritte al par. 1.11 del Manuale sulla Formazione del Professionista Sanitario. Per il compimento di tali attività, i soggetti interessati si avvalgono delle anagrafi gestite dal Co.Ge.A.P.S.

Roma, 5 marzo 2026

Il Segretario
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott.ssa Lorena Martini)



Il Vice Presidente
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott. Filippo Anelli)



Commissione nazionale per la formazione continua

Delibera n. 4/2026

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina;

VISTI l'art. 16 ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e s.m.i., nel quale si stabilisce che *“La Commissione definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonché i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative”* e l'art. 16 quater del medesimo decreto legislativo nel quale si prevede che *“la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale”*

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR, recante il *“Riordino del sistema di formazione continua in medicina”*;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192, concernente *“Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accredimento dei provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti”*;

VISTO il D.P.C.M. 26 luglio 2010 - Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditamento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2012, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante *“Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti”*;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 sul documento *“La formazione continua nel settore salute”* ed in particolare la lettera c del paragrafo 1 dell'art. 8 secondo cui la Commissione nazionale per la formazione

Commissione nazionale per la formazione continua

continua approva il Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M., acquisito il parere obbligatorio e vincolante del Comitato tecnico delle Regioni, approva i Manuali sulla formazione continua del professionista sanitario e delle verifiche dei provider, sentito il Comitato tecnico delle Regioni;

VISTO il Decreto Ministeriale del 27 settembre 2022 con cui è stata ricostituita, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Ministeriale del 1° agosto 2023, con il quale è stata modificata la composizione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua di cui al D.M. del 27 settembre 2022;

VISTI i successivi decreti del 19 marzo 2024, del 18 luglio 2024, del 27 dicembre 2024, del 11 febbraio 2025 e del 21 luglio 2025 con cui è stata ulteriormente modificata la composizione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua di cui al D.M. del 27 settembre 2022;

VISTO l'art. 31, comma 1, dell'Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017, in base al quale le modifiche ai criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività E.C.M., nonché i relativi termini di adeguamento, sono approvati dalla Commissione nazionale in condivisione con il C.T.R.;

CONSIDERATA la proposta di modifica avanzata dal Gruppo di Lavoro per la Riforma e la Valorizzazione del Sistema ECM, nella seduta del 24 settembre 2025, relativamente al punto 11 del documento denominato "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM";

TENUTO CONTO che il Comitato di Presidenza, in occasione della riunione del 15 ottobre 2025, ha esaminato la proposta avanzata dal Gruppo di Lavoro per la Riforma e la Valorizzazione del Sistema ECM, approvando di trasmetterla per il necessario parere del Comitato Tecnico delle Regioni;

ATTESO il parere espresso dal Comitato tecnico delle Regioni nel corso della riunione del 12 novembre 2025, reso ai sensi dell'art. 31 comma 1 dell'Accordo Stato- Regioni del 2 febbraio 2017.

CONSIDERATO che la Commissione Nazionale per la Formazione continua, nelle sedute del 20 novembre 2025, ha esaminato e approvato la proposta avanzata dal Gruppo di Lavoro per la Riforma e la Valorizzazione del Sistema ECM e dal Comitato Tecnico delle Regioni;

TENUTO CONTO che il Comitato di Presidenza, in occasione della riunione del 11 febbraio 2026, ha proposto come termine congruo entro cui gli Enti accreditanti regionali dovranno adeguarsi alle necessarie implementazioni il 31.12.2026;

ATTESO il parere espresso in merito al termine del 31 dicembre 2026 dal Comitato tecnico delle Regioni nella riunione del 18 febbraio 2026;

Commissione nazionale per la formazione continua

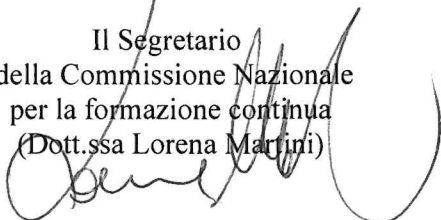
CONSIDERATO che la Commissione Nazionale per la Formazione continua, nelle sedute del 5 marzo 2026 ha approvato la proposta avanzata dal Comitato di Presidenza e condiviso dal Comitato Tecnico delle Regioni;

DELIBERA

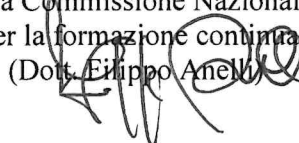
1. di integrare la delibera n. 08/06/2022 - Delibera relativa alla modifica del punto 11 "DOCENTI, TUTORING E ALTRI RUOLI" del documento "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM" come di seguito:
 - 1.1 Ai docenti è riconosciuto un credito ogni venti minuti, con carattere non frazionabile.
 - 1.2 Ai moderatori in eventi RES e FAD sincroni è attribuito un credito per sessione di moderazione, precisando che per sessione si intende la parte di evento riferita a un argomento unitario, della durata minima di un'ora non frazionabile, con un massimo di tre crediti per evento.
 - 1.3 Per la formazione sul campo (FSC), si riconoscono i crediti anche al responsabile scientifico, analogamente a quanto già previsto per la RES e la FAD.
 - 1.4 In merito al cumulo dei crediti, non è ammessa la sommatoria per chi ricopra il ruolo di responsabile scientifico e altri ruoli nello stesso evento. In tali casi il professionista potrà scegliere il ruolo a lui più vantaggioso. È invece, ammessa la sommatoria per le funzioni di docente, relatore, tutor e moderatore per chi ricopra più ruoli nella medesima edizione. Le specifiche di quanto sopra richiamato sono dettagliate nell'allegato, parte integrante della presente delibera.
- 2 Le Regioni si impegnano ad effettuare ogni necessaria implementazione informatica entro e non oltre il 31.12.2026.

Roma, 5 marzo 2026

Il Segretario
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott.ssa Lorena Martini)



Il Vice Presidente
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott. Filippo Anelli)



Commissione nazionale per la formazione continua

Allegato

TESTO ATTUALE 4.5 Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM	TESTO MODIFICATO 4.5 Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM
(...) Non è consentito inserire all'interno del rapporto lo stesso nominativo più di una volta e non è consentito inserire lo stesso nominativo con ruoli differenti all'interno dello stesso tracciato. Nel caso in cui il professionista sanitario partecipi in qualità sia di docente/relatore che di tutor, i crediti saranno sommati, secondo i rispettivi criteri previsti per il ruolo ricoperto (vedi tabella "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM"), e dovranno essere rapportati con il ruolo di 'docente', rispettando comunque il limite dei 50 crediti a partecipazione. Nel caso in cui un docente nello stesso anno partecipi a più edizioni dello stesso evento con il ruolo di docente (docente/tutor/relatore) o nel ruolo di discente (o viceversa), può acquisire i crediti per entrambi i ruoli, per una sola volta. La ripetizione di una docenza, nello stesso anno solare, in più edizioni dello stesso evento, comporta un'unica attribuzione dei crediti per il ruolo svolto.	(...) Non è consentito inserire all'interno del rapporto lo stesso nominativo più di una volta e non è consentito inserire lo stesso nominativo con ruoli differenti all'interno dello stesso tracciato. Nel caso in cui il professionista sanitario partecipi in qualità sia di docente/relatore/moderatore che di tutor, i crediti saranno sommati, secondo i rispettivi criteri previsti per il ruolo ricoperto (vedi tabella "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM"), e dovranno essere rapportati con il ruolo di 'docente', rispettando comunque il limite dei 50 crediti a partecipazione. Nel caso in cui un docente nello stesso anno partecipi a più edizioni dello stesso evento con il ruolo di docente (docente/tutor/relatore), moderatore o nel ruolo di discente (o viceversa), può acquisire i crediti per entrambi i ruoli, per una sola volta. La ripetizione del ruolo di docente, moderatore, responsabile scientifico nello stesso anno solare, in più edizioni dello stesso evento, comporta un'unica attribuzione dei crediti per il ruolo svolto. *Il professionista che partecipi all'evento ECM in qualità sia di responsabile scientifico che di docente/relatore/tutor/moderatore potrà scegliere il ruolo per il quale acquisire i crediti, secondo il criterio a lui più vantaggioso.

Commissione nazionale per la formazione continua

Delibera 5/2026

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina, successivamente modificata nella sua composizione dall'art. 2, comma 357, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009 Rep. Atti n. 192 concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accredimento dei Provider E.C.M., formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il D.P.C.M. 26 Luglio 2010 – Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditamento dei Provider E.C.M., formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 aprile 2012, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011–2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 febbraio 2017, concernente "La formazione continua nel settore Salute";

VISTO il D. M. del 27 settembre 2022 ed i successivi D.M. del 01/08/2023 D.M, del 19/03/2024, del 18/07/2024, del 27/12/2024, del 11/02/2025, del 25/02/2025 e del 21/07/2025 ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 e dell'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che modifica l'art. 16 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con cui è stata ricostituita la Commissione nazionale per la formazione continua;

VISTO l'art. 5 dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, concernente "La formazione continua nel settore Salute", nella parte in cui prevede che "l'erogazione della formazione si ispira al principio di trasparenza. I contenuti formativi e gli obiettivi didattici devono essere indipendenti da interessi commerciali".

VISTO l'art. 67 dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, concernente "La formazione continua nel settore Salute", nella parte in cui prevede che la "il Comitato Scientifico del provider

Commissione nazionale per la formazione continua

individua per ogni singolo evento uno o più persone che assumono la funzione di responsabili scientifici”;

VISTO l’art. 76 dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, concernente “La formazione continua nel settore Salute”, nella parte in cui prevede che Il provider riceve e conserva una dichiarazione dei docenti e dei moderatori dell’evento avente ad oggetto l’esistenza di rapporti di natura finanziaria e lavorativa con imprese commerciali operanti in ambito sanitario intrattenuti nei due anni precedenti all’evento. L’esistenza di tali rapporti deve essere dichiarata ai partecipanti all’inizio dell’attività formativa.

VISTO il par. 4.4 del Manuale Nazionale di Accreditemento per l’erogazione di eventi ECM;

CONSIDERATO che il Comitato di Garanzia, nella riunione del 3 febbraio 2026 ha proposto un aggiornamento della disciplina relativa al responsabile scientifico degli formativi, garantendo il principio di indipendenza e trasparenza della fonti di finanziamento;

CONSIDERATO che il Comitato di Presidenza della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella riunione del 11 febbraio 2026 ha preso atto della proposta del Comitato di Garanzia;

PRESO ATTO del parere positivo formulato dal Comitato Tecnico delle Regioni nel corso della riunione del 18 febbraio 2026;

CONSIDERATO che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella riunione del 5 marzo 2026, ha approvato la proposta del Comitato di Garanzia, condividendone i contenuti;

DELIBERA

La disciplina prevista dal par 4.4 del Manuale Nazionale di Accreditemento per l’erogazione di eventi ECM, è così modificata:

La progettazione del singolo evento formativo è affidata dal Comitato scientifico del provider ad almeno un Responsabile scientifico esperto, in ragione di titoli di studio, nell’area sanitaria di riferimento dell’evento formativo.

Il responsabile scientifico dell’evento deve sottoscrivere una dichiarazione sulla trasparenza delle fonti di finanziamento e dei rapporti con soggetti portatori di interessi commerciali in ambito sanitario nei due anni precedenti l’evento formativo, nonché sull’indipendenza dei contenuti formativi da interessi commerciali.

Il provider comunica ai discenti, prima dell’inizio dell’evento, la sussistenza di tali rapporti.

Resta fermo che non può rivestire il ruolo di responsabile scientifico il soggetto che intrattenga con imprese commerciali in ambito sanitario i seguenti rapporti:

- 1. Rapporto di lavoro subordinato;*
- 2. Collaborazione/consulenza continuativa che ponga il soggetto in modo stabile all’interno dell’organizzazione;*
- 3. Proprietà, partecipazioni societarie, ruoli direttivi;*

Fermo restando quanto sopra e gli obblighi di trasparenza, il farmacista titolare o operante all’interno di farmacie può ricoprire il ruolo di responsabile scientifico, in considerazione della

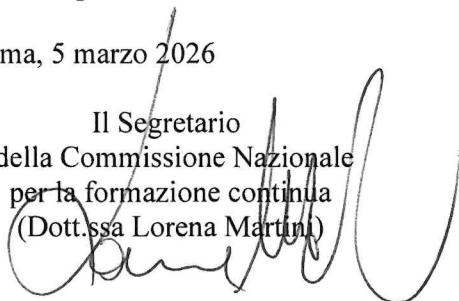
Commissione nazionale per la formazione continua

specifica competenza del farmacista nell'individuare i fabbisogni formativi della propria professione.

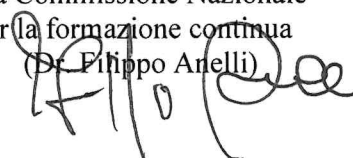
Il Responsabile scientifico può coincidere con il Coordinatore o un componente del Comitato scientifico. Il Responsabile scientifico può anche essere docente/relatore/tutor dell'evento, tuttavia, essendo colui che sovrintende alla predisposizione della verifica dell'apprendimento (ove prevista), non può ricoprire il ruolo di discente.

Roma, 5 marzo 2026

Il Segretario
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott.ssa Lorena Martini)



Il Vice Presidente
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dr. Filippo Anelli)



Commissione nazionale per la formazione continua

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
La progettazione del singolo evento formativo è affidata dal Comitato scientifico del provider ad almeno un Responsabile scientifico esperto, in ragione di titoli di studio, nell'area sanitaria di riferimento dell'evento formativo. Il Responsabile scientifico non può avere interessi commerciali in ambito sanitario nei due anni precedenti la progettazione dell'evento. Il Responsabile scientifico può coincidere con il Coordinatore o un componente del Comitato scientifico. Il Responsabile scientifico può anche essere docente/relatore/tutor dell'evento, tuttavia, essendo colui che sovrintende alla predisposizione della verifica dell'apprendimento (ove prevista), non può ricoprire il ruolo di discente.	La progettazione del singolo evento formativo è affidata dal Comitato scientifico del provider ad almeno un Responsabile scientifico esperto, in ragione di titoli di studio, nell'area sanitaria di riferimento dell'evento formativo. <i>Il responsabile scientifico dell'evento deve sottoscrivere una dichiarazione sulla trasparenza delle fonti di finanziamento e dei rapporti con soggetti portatori di interessi commerciali in ambito sanitario nei due anni precedenti l'evento formativo, nonché sull'indipendenza dei contenuti formativi da interessi commerciali.</i> <i>Il provider comunica ai discenti, prima dell'inizio dell'evento, la sussistenza di tali rapporti.</i> <i>Resta fermo che non può rivestire il ruolo di responsabile scientifico il soggetto che intrattenga con imprese commerciali in ambito sanitario i seguenti rapporti:</i> • <i>Rapporto di lavoro subordinato;</i> • <i>Collaborazione/consulenza continuativa che ponga il soggetto in modo stabile all'interno dell'organizzazione;</i> • <i>Proprietà, partecipazioni societarie, ruoli direttivi;</i> <i>Fermo restando quanto sopra e gli obblighi di trasparenza, il farmacista titolare o operante all'interno di farmacie può ricoprire il ruolo di responsabile scientifico, in considerazione della specifica competenza del farmacista nell'individuare i fabbisogni formativi della propria professione</i> Il Responsabile scientifico può anche essere docente/relatore/tutor dell'evento, tuttavia, essendo colui che sovrintende alla predisposizione della verifica dell'apprendimento (ove prevista), non può ricoprire il ruolo di discente.

Commissione nazionale per la formazione continua

Delibera n 6/2026

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina, successivamente modificata nella sua composizione dall'art. 2, comma 357, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009 Rep. Atti n. 192 concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accredimento dei Provider E.C.M., formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il D.P.C.M. 26 luglio 2010 – Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 novembre 2009, in materia di accreditamento dei Provider E.C.M., formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 aprile 2012, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011–2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 febbraio 2017 ed in particolare l'art. 39 concernente "l'attività formativa all'estero" che dispone al comma 2 che "le tipologie di attività formativa e le modalità di riconoscimento dei crediti svolti fuori dal territorio nazionale sono stabilite dal Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M. e dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. La regolamentazione tutelerà la specificità dei professionisti sanitari operanti nelle Regioni e Province Autonome limitrofe a stati esteri in maniera che gli stessi professionisti non vengano penalizzati per la formazione svolta in tali Stati. Le parti dei suddetti Manuali relative a tale specifica disciplina saranno adottate in condivisione con il C.T.R. Nelle more dell'approvazione dei predetti Manuali la Commissione nazionale provvede con delibere sui singoli casi";

VISTO il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, adottato con delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 25 ottobre 2018 e successive modifiche, ed in particolare il par. 3.4.3. "Convenzioni e misure per il mutuo riconoscimento dei crediti all'estero" che dispone quanto segue: "la CNFC in condivisione con il CTR può adottare ulteriori misure per tutelare la specificità dei professionisti sanitari operanti nelle Regioni e Province autonome limitrofe

Commissione nazionale per la formazione continua

a stati esteri in maniera che gli stessi professionisti non vengano penalizzati per la formazione continua svolta in tali Stati”;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 1° agosto 2023 con cui è stata modificata la composizione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua costituita con D.M. del 27 settembre 2022;

VISTI i successivi decreti del Ministro della Salute del 19 marzo 2024, 18 luglio 2024, del 27 dicembre 2024, del 11 febbraio 2025 e del 21 luglio 2025 con cui è stata ulteriormente modificata la composizione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua;

PRESO ATTO che in data 5 febbraio 2025 la Commissione Nazionale per la formazione continua ha dato mandato alla Sezione V, competente in materia di formazione all'estero, di individuare una soluzione coerente con il sistema dell'Educazione Continua in Medicina (ECM) volta a tutelare i professionisti sanitari che partecipano ad attività formative transfrontaliera svolte in lingua straniera, in Paesi limitrofi a Regioni e Province autonome nelle quali in forza di disposizioni statutarie è riconosciuto e tutelato il bilinguismo;

VISTO l'art. 6 della Costituzione della Repubblica italiana, che sancisce la tutela delle minoranze linguistiche mediante apposite norme;

VISTO l'articolo 3 della Costituzione, che impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che, di fatto, limitano l'eguaglianza dei cittadini, anche con riferimento all'accesso alla formazione professionale;

VISTA la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”, che riconosce e promuove l'uso delle lingue tutelate nei territori in cui sono storicamente insediate le relative comunità linguistiche, ferma restando l'autonomia delle Regioni e delle Province autonome dotate di statuto speciale;

VISTI gli Statuti speciali delle Regioni e delle Province autonome e le relative norme di attuazione che, nei rispettivi territori, prevedono la tutela del bilinguismo e l'uso paritario delle lingue riconosciute nei rapporti con la pubblica amministrazione;

PRESO ATTO che in data 24 settembre 2025 la Sezione V si è riunita e ha proceduto all'audizione delle Province autonome di Trento e di Bolzano, acquisendo informazioni sullo svolgimento di attività formative transfrontaliere in contesti territoriali caratterizzati da continuità linguistica e culturale con i Paesi limitrofi;

CONSIDERATO che la tutela statutaria del bilinguismo comporta l'esigenza di garantire pari opportunità formative e professionali ai professionisti sanitari operanti nei territori interessati, anche mediante il riconoscimento di percorsi formativi svolti in lingua straniera in contesti transfrontalieri linguisticamente omogenei;

PRESO ATTO che in data 12 novembre 2025 il coordinatore della Sezione V ha illustrato ai componenti del Comitato tecnico delle Regioni le risultanze dell'attività istruttoria e la necessità di adottare una delibera, evidenziando le esigenze di uniformità e di tutela dei professionisti sanitari;

PRESO ATTO che i componenti del Comitato tecnico delle Regioni hanno concordato sulla materia e sul contenuto della delibera da adottare dalla Commissione Nazionale per la formazione continua in relazione ai professionisti sanitari che svolgono attività formativa transfrontaliera in Paesi limitrofi al territorio nazionale;

Commissione nazionale per la formazione continua

DATO ATTO che il Comitato di Presidenza, in occasione della riunione dell'11 febbraio 2026, ha esaminato la proposta avanzata dalla Sezione V;

CONSIDERATO che la Commissione Nazionale per la Formazione continua, nella seduta del 5 marzo 2026, ha esaminato e approvato la proposta avanzata dalla Sezione V;

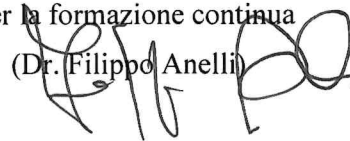
DELIBERA

1. di consentire, con riferimento agli eventi formativi svolti all'estero, non organizzati da provider accreditati in Italia, che si tengano in lingua straniera e in Stati limitrofi a Regioni e Province autonome nelle quali lo Statuto prevede il bilinguismo, l'accreditamento di tali eventi come eventi regionali o provinciali da parte delle Regioni o Province autonome competenti;
2. di stabilire che il meccanismo di accreditamento degli eventi formativi di cui al punto 1 deve assicurare, in ogni caso, il rispetto degli standard di qualità della formazione previsti dalla normativa vigente in materia di Educazione Continua in Medicina sul territorio nazionale;
3. di demandare agli Enti accreditanti regionali e provinciali, nell'ambito delle rispettive competenze relative al meccanismo di accreditamento, il controllo e il monitoraggio degli eventi formativi, con particolare riferimento alla qualità dei contenuti formativi, alla coerenza con gli obiettivi formativi e alle metodologie didattiche adottate.

Il Segretario
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott.ssa Lorena Martini)



Il Vice Presidente
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dr. Filippo Anelli)



Commissione nazionale per la formazione continua

Delibera 7/2026

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina, successivamente modificata nella sua composizione dall'art. 2, comma 357, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009 Rep. Atti n. 192 concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accredimento dei Provider E.C.M., formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il D.P.C.M. 26 Luglio 2010 – Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditamento dei Provider E.C.M., formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 sul documento "*La formazione continua nel settore salute*" ed in particolare la lettera c del paragrafo I dell'art. 8 secondo cui la Commissione nazionale per la formazione continua approva il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, acquisito il parere obbligatorio e vincolante del Comitato tecnico delle Regioni, approva i Manuali sulla formazione continua del professionista sanitario e delle verifiche dei provider, sentito il Comitato tecnico delle Regioni;

VISTO il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 25 ottobre 2018 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2019, il quale, al paragrafo 4.2, prevede che "*L'esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal presente Manuale*) e costituiscono una riduzione dell'obbligo formativo triennale le fattispecie di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata".

VISTO in particolare la lettera o) dell'elenco delle fattispecie di esenzione di cui al citato paragrafo 4.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario che individua una specifica ipotesi di esenzione per i "*professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale*";

VISTA la delibera della Commissione nazionale per la formazione continua dell'8 febbraio 2021, recante chiarimenti in ordine alla fattispecie di esenzione per i professionisti sanitari collocati in quiescenza;

Commissione nazionale per la formazione continua

VISTA la delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 9 dicembre 2021, recante chiarimenti in ordine alla fattispecie di esenzione per i professionisti sanitari collocati in quiescenza;

VISTA la delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 03 luglio 2025 per il recupero del debito formativo 2020-2022 e in materia di "crediti compensativi"

CONSIDERATO che l'esenzione dall'obbligo formativo non costituisce divieto di partecipazione alle attività formative ECM;

PRESO ATTO della richiesta di chiarimenti in tema di esenzione per quiescenza trasmessa dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Roma, nota prot di ingresso n. 2025/0010257 del 07/10/2025 in ordine alla certificabilità e all'utilizzo dei crediti ECM per i professionisti sanitari collocati in quiescenza;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 17 aprile 2019 con cui è stata ricostituita, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;

RITENUTO necessario fornire un chiarimento interpretativo uniforme a livello nazionale

DELIBERA

1. I professionisti sanitari collocati in quiescenza, pur beneficiando dell'esenzione dall'obbligo formativo, possono partecipare alle attività formative ECM.
2. Si dispone altresì che gli eventuali crediti formativi acquisiti a seguito della partecipazione a tali eventi siano automaticamente utilizzati dal Co.Ge.A.P.S. per il recupero di eventuali debiti formativi pregressi.

Roma, 5 MARZO 2026

Il Segretario
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott.ssa Lorena Martini)

Il Vice Presidente
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott. Filippo Anelli)

Commissione nazionale per la formazione continua

Delibera 8/2026

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina, successivamente modificata nella sua composizione dall'art. 2, comma 357, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009 Rep. Atti n. 192 concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accredimento dei Provider E.C.M., formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il D.P.C.M. 26 Luglio 2010 – Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditamento dei Provider E.C.M., formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 sul documento "*La formazione continua nel settore salute*" ed in particolare la lettera c del paragrafo I dell'art. 8 secondo cui la Commissione nazionale per la formazione continua approva il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, acquisito il parere obbligatorio e vincolante del Comitato tecnico delle Regioni, approva i Manuali sulla formazione continua del professionista sanitario e delle verifiche dei provider, sentito il Comitato tecnico delle Regioni;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento recante "Disciplina per la revisione della normativa dell'accREDITamento", in attuazione dell'articolo 7, comma 1, del nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012 (Rep. Atti n. 243/CSR del 3 dicembre 2009)

VISTA l'Intesa Stato-Regioni 19 febbraio 2015 in materia di adempimenti relativi all'accREDITamento delle strutture sanitarie (Rep. Atti n. 32/CSR)

VISTO il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, il quale al par. 4.1 dispone: "L'esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal presente Manuale e costituisce una riduzione dell'obbligo formativo individuale triennale.";

Commissione nazionale per la formazione continua

CONSIDERATO che la formazione e l'aggiornamento degli auditor/valutatori nazionali degli Organismi Tecnicamente Accreditanti (OTA) si configura quale presupposto indispensabile e condizione propedeutica per l'iscrizione all'Elenco nazionale, rappresentando un elemento essenziale volto a garantire la preparazione e la qualificazione dei soggetti interessati allo svolgimento del ruolo di auditor/valutatore nazionale degli OTA;

RITENUTO necessario valorizzare all'interno del sistema di formazione continua i corsi di formazione e aggiornamento degli auditor/valutatori nazionali degli Organismi Tecnicamente Accreditanti (OTA) in considerazione dell'impegno sostanziale e documentabile in termini di approfondimento scientifico, responsabilità professionale e arricchimento culturale profuso per l'implementazione degli audit promossi dal Tavolo nazionale per l'accreditamento;

CONSIDERATO che la Sezione IV della CNFC nella riunione del 2 marzo 2026 ha condiviso l'opportunità di ricondurre i corsi di formazione e aggiornamento degli auditor/valutatori nazionali degli Organismi Tecnicamente Accreditanti (OTA) tra le ipotesi di esonero espressamente normate dal Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario;

DELIBERA

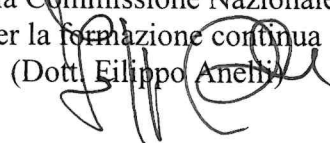
- 1) Di riconoscere, quale ipotesi di esonero espressamente disciplinata dal Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario, la frequenza al corso di formazione, al relativo aggiornamento ed alla preparazione agli audit degli auditor/valutatori nazionali degli Organismi Tecnicamente Accreditanti (OTA);
- 2) Ai professionisti sanitari che abbiano concluso con esito positivo il suddetto corso di formazione è attribuito un esonero determinato ai sensi del paragrafo 4.1 del Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario, nella misura di n. 1 (uno) credito ECM ogni 3 (tre) ore di frequenza, dichiarata o autocertificata, nell'ambito del corso di formazione, al relativo aggiornamento ed alla preparazione agli audit degli auditor/valutatori nazionali degli Organismi Tecnicamente Accreditanti (OTA);
- 3) Ciascun professionista potrà autonomamente inserire il suddetto esonero all'interno del portale Co.ge.A.P.S senza necessità di presentare specifica istanza alla CNFC.

Roma, 5 marzo 2026

Il Segretario
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott.ssa Lorena Martini)



Il Vice Presidente
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott. Filippo Anelli)



Commissione nazionale per la formazione continua

Delibera 9/2026

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina, successivamente modificata nella sua composizione dall'art. 2, comma 357, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009 Rep. Atti n. 192 concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accredimento dei Provider E.C.M., formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il D.P.C.M. 26 Luglio 2010 – Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditamento dei Provider E.C.M., formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 sul documento "*La formazione continua nel settore salute*" ed in particolare la lettera c del paragrafo I dell'art. 8 secondo cui la Commissione nazionale per la formazione continua approva il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, acquisito il parere obbligatorio e vincolante del Comitato tecnico delle Regioni, approva i Manuali sulla formazione continua del professionista sanitario e delle verifiche dei provider, sentito il Comitato tecnico delle Regioni;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'Italia (PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il progetto MIA, nato nell'ambito della Missione 6 "Salute" Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Sub-investimento 1.2.2.4 Intelligenza artificiale, che si propone di promuovere una sanità territoriale, integrata e digitale, attraverso lo sviluppo e l'applicazione dell'Intelligenza Artificiale a supporto dei Professionisti Sanitari;

VISTO il Decreto del Ministero dell'economia e finanze, 6 agosto 2021, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione"

VISTO il Decreto del Ministero dell'economia e finanze, 23 novembre 2021, recante "Modifiche alla tabella A del decreto 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione

Commissione nazionale per la formazione continua

degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione per la trasformazione digitale”

VISTO il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, il quale al par. 4.3 dispone: "la CNFC è competente, per tutti i professionisti sanitari, alla valutazione delle istanze di esonero ed esenzione non espressamente normate dal presente Manuale”;

CONSIDERATO che MIA è una piattaforma di Intelligenza Artificiale sviluppata per supportare i medici e i professionisti sanitari nella pratica clinica quotidiana, promossa dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nell’ambito della Missione 6 “Salute” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

RITENUTO necessario valorizzare all’interno del sistema di formazione continua in medicina MIA Lab il corso formativo collegato alla piattaforma MIA, pensato per insegnare ai medici come utilizzare l’IA e sfruttare al meglio la piattaforma nel loro lavoro clinico quotidiano;

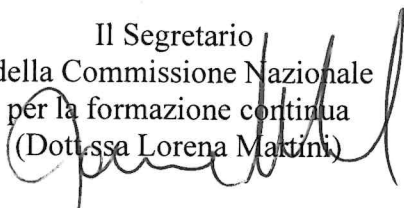
CONSIDERATO che la Sezione IV della CNFC nella riunione del 2 marzo 2026 ha condiviso, in un’ottica di snellimento e semplificazione dei procedimenti amministrativi, l’opportunità di ricondurre la frequenza al corso formativo collegato alla piattaforma MIA tra le ipotesi di esonero non espressamente normate dal Manuale;

DELIBERA

- 1) Di riconoscere, quale ipotesi di esonero non espressamente disciplinata dal Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario, la frequenza al percorso formativo MIA lab collegato alla piattaforma MIA;
- 2) Ai professionisti sanitari che abbiano concluso con esito positivo il suddetto corso di formazione è attribuito un esonero determinato ai sensi del paragrafo 4.1 del Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario, nella misura di n. 1 (uno) credito ECM ogni 3 (tre) ore di frequenza, dichiarata o autocertificata, nell’ambito del programma di formazione MIA Lab collegato alla piattaforma MIA;
- 3) Ciascun professionista potrà autonomamente inserire il suddetto esonero all’interno del portale Co.ge.A.P.S senza necessità di presentare specifica istanza alla CNFC.

Roma, 5 marzo 2026

Il Segretario
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott.ssa Lorena Martini)



Il Vice Presidente
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott. Filippo Anelli)

